



COMUNE DI PANCHIA'
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
PULIZIA CAMINI

Adottato con deliberazione consiliare nr. 28 del 13.12.2021

INDICE

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
---	---

TITOLO II – MODALITA' E OBBLIGHI

ART. 2 - MODALITÀ E SCADENZE PER LA PULITURA	3
--	---

ART. 3 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA PULIZIA DELL'IMPIANTO	3
--	---

ART. 4 - RILASCIO DEL PERMESSO SPECIALE E OBBLIGHI DEGLI ASSUNTORI DEL SERVIZIO (SPAZZACAMINI)	4
---	---

ART. 5 - ADEMPIMENTI IN CASO DI INCENDI DI SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DA COMBUSTIONE	5
--	---

TITOLO III – CONTROLLI E VIGILANZA

ART. 6 - CONTROLLI E SANZIONI	5
-------------------------------	---

ALLEGATO A – FAC SIMILE LIBRETTO CAMINO

ALLEGATO B – MODULO RICHIESTA PERMESSO SPECIALE

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità per la pulitura delle canne fumarie a servizio di apparecchi alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi), ai sensi del D.P.P 09.08.2012 n. 15-90/Leg., fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi.

1.2 La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.

1.3 Per la manutenzione degli impianti termici si fa espresso rinvio alla normativa prevista dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

1.4 Questo regolamento si applica ai generatori alimentati a combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attività.

TITOLO II – MODALITA' E OBBLIGHI

Art. 2 - Modalità e scadenze per la pulitura

2.1. La pulizia dei camini a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.

2.2 Il servizio di pulitura dei condotti di cui al comma 1 è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s. m. e dal presente Regolamento comunale.

2.3 I camini a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, devono essere controllati e puliti:

- a) ogni 40 quintali di combustibile consumato e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
- b) prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo;
- c) ogni qual volta si verifichino fenomeni di malfunzionamento.

2.4 Il servizio di pulizia e manutenzione di canne fumarie al servizio di generatori di calore alimentati a combustibile di tipo diverso dal solido (es. GPL, gasolio, metano Kerosene) viene regolamentato secondo quanto disposto dalla L.R. 24/1954, dal DPR 09/08/2012 15-90/Leg, che dalla normativa nazionale e Ministeriale.

3 - Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto

3.1 Il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto responsabile della pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza, provvedendovi anche direttamente.

3.2 Il soggetto responsabile della pulizia annota la data di svolgimento delle operazioni di pulizia e l'esecutore delle stesse, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato al presente regolamento

(ALLEGATO A). Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria non è “in esercizio”, cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore disattivato (cioè posto nella condizione di non poter funzionare), tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di disattivazione e la motivazione; nel momento in cui la canna fumaria dovesse essere riutilizzata, sarà necessario annotare la riattivazione dell’apparecchio nel registro.

Nel caso di condomini, è obbligo dell’amministratore condominiale accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia provvisto di proprio registro e che quest’ultimo venga regolarmente compilato dal proprietario o suo delegato.

3.3 Sarà cura del soggetto tenuto alla pulizia dell’impianto portare almeno 1 volta/anno in Comune il registro al fine della vidimazione.

3.4 Nel caso la pulizia dell’impianto sia eseguita da ditta incaricata (spazzacamino), è obbligo del proprietario accertarsi che la stessa sia in possesso del permesso speciale del Sindaco, di cui all’art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s. m. Qualora la pulizia sia effettuata direttamente, è obbligo comunque del proprietario di incaricare una ditta specializzata ad effettuare il controllo della pulizia della canna fumaria e di far apporre il visto di regolarità sul libretto stesso.

3.5 I comproprietari, affittuari, amministratori o chi ne abbia titolo sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare delle operazioni di pulizia dei condotti, che dovranno avvenire in tempi ragionevoli, acconsentendo l’accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della data e ora dell’intervento.

3.6 Qualora l’esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, il soggetto responsabile della pulizia deve darne comunicazione all’Amministrazione comunale per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 4 - Rilascio del permesso speciale e obblighi degli assuntori del servizio (spazzacamini)

4.1 La ditta che intende effettuare il servizio di pulizia dei camini sul territorio comunale (spazzacamino) deve presentare apposita domanda al Comune (ALLEGATO B), allegando i documenti atti a comprovare la disponibilità dell’attrezzatura necessaria nonché l’idoneità professionale mediante presentazione del certificato di iscrizione all’albo pubblico delle imprese artigiane.

A garanzia dei rischi e delle responsabilità derivanti dall’attività di spazzacamino, gli interessati dovranno dimostrare di aver contratto polizza assicurativa, allegando copia alla domanda di cui al punto 4.1, per:

- ✓ infortuni sul lavoro presso INAIL per sé e per i propri dipendenti / collaboratori;
- ✓ Responsabilità civile verso terzi.

4.2 Il Sindaco rilascia il permesso speciale previsto dall’art. 14, c.2, della L.R. 20 agosto 1954, n. 24. che ha una validità di 10 anni salvo il perdurare dei requisiti

Affinché la cittadinanza possa consultarlo in ogni momento, il Comune pubblica nell’apposita sezione dedicata del sito internet, l’elenco aggiornato degli spazzacamini idonei, muniti di permesso speciale del Sindaco.

4.3 Il servizio deve essere reso a regola d’arte e la ditta di spazzacamino assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio di pulizia, con riferimento ai danni eventualmente arrecati a persone o cose, a violazioni di norme tecniche, legislative o regolamentari, nonché a eventuali inadempienze o mancanze del servizio reso.

4.4 Lo spazzacamino deve segnalare al Comune le eventuali circostanze constatate e ritenute pericolose per possibili incendi come ad esempio: camini costruiti con materiali non idonei, assente o insufficiente coibentazione del passaggio attraverso la copertura dell’edificio, assenza della camera di raccolta e del relativo portello d’ispezione.

Art. 5 - Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione

5.1 I Vigili del fuoco che intervengono per lo spegnimento di un incendio ad un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al Sindaco del Comune dove si trova il sistema di evacuazione.

TITOLO III – CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 6 - Controlli e Sanzioni

6.1 Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, potrà verificare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente Regolamento, la corretta manutenzione delle canne fumarie a servizio di generatori alimentati con combustibile solido e la regolare tenuta del registro compresa la sua vidimazione in Comune 1 volta l'anno. In questa ottica verrà effettuato annualmente un controllo a campione nella misura del 5 % sul totale degli obbligati.

Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati, del Corpo di Polizia Municipale e del Corpo dei Vigili del Fuoco.

6.2 Ove necessario la pulizia del camino verrà fatta eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente;

6.3 Il Sindaco, può in ogni tempo revocare il permesso speciale di cui all'art. 4 allo spazzacamino che non avesse ad eseguire il proprio servizio in modo corrispondente alla normativa vigente, omettesse di segnalare le anomalie riscontrate sulle canne fumarie chiamato a pulire, desse luogo a fondate lagnanze da parte dei proprietari di case o inquilini, come pure se non osservasse esattamente le disposizioni previste dal presente regolamento o si rendesse colpevole di mancanze più gravi, ricadenti sotto le sanzioni delle leggi penali generali.

6.4 I contravventori alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti.